



Giuseppe ORRU'
Alessandra MORGANTE
Tiziana TAFARO
Micaela GELERA
Francesca EVANGELISTA
Antonella ROCCO
Massimo DI PIETRO
Cristina GAVASSUTI
Laura BRUSCO

Roma 22 settembre 2008

Via Donatello, 75
00196 Roma
Tel.: (06) 32.36.373 - 32.36.383 - 32.31.845
Telefax: (06) 32.36.484
e-mail: attuari@studioattuarialeorru.it
sito: www.studioattuarialeorru.it

INDICATORI DI STABILITÀ DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PROFESSIONALE

Le linee guida per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti di previdenza professionale, di cui al D.M. 29 novembre 2007, forniscono indicazioni utili, oltre che per l'assunzione delle ipotesi da adottare per le valutazioni, anche per la rappresentazione dei risultati e per la determinazione di specifici indicatori.

Ai fini della verifica della stabilità finanziaria di un Ente nel medio e lungo periodo, prevista al comma 763 della legge Finanziaria per il 2007, è opportuno far riferimento ad un indicatore sintetico di facile interpretazione che sia in grado di individuare il momento di "deficit" in tempo utile per poter introdurre nel sistema di contributi e prestazioni tutte le modifiche necessarie a garantire la predetta stabilità.

Come noto il bilancio tecnico, essendo una stima prospettica di lungo periodo dei flussi delle entrate e delle uscite della gestione, ottenuta simulando con le usuali tecniche attuariali tutte le grandezze demografiche ed economiche che concorrono alla determinazione delle entrate contributive e delle uscite per prestazioni, fornisce indicazioni di tendenza sulla situazione tecnico-finanziaria della gestione, con un grado di probabilità ovviamente connesso all'adeguatezza del quadro di ipotesi scelto.

La predetta tendenza è apprezzabile prima di tutto dal prospetto del bilancio che, così come richiedono le citate linee guida, riporta lo sviluppo per cinquant'anni di valutazione delle principali voci della gestione; in secondo luogo, si può valutare più compiutamente il quadro tendenziale delineato dal bilancio tecnico mediante lo sviluppo nel tempo delle grandezze demografiche ed economiche che corredano il bilancio tecnico stesso. Questi prospetti, insieme agli ulteriori indicatori previsti dalle linee guida (riserva legale, rapporto tra pensioni meno contributi e reddito imponibile), forniscono tutti gli elementi utili per la valutazione della solidità dell'Ente.

È ovvio però che, al fine di accertare la stabilità, è necessario far riferimento ad un indicatore sintetico da desumere dalle risultanze delle valutazioni attuariali.

Nel contesto degli Enti previdenziali, un parametro di lungo periodo utile a tale scopo e con un chiaro significato è senza dubbio il patrimonio a fine anno.

Se l'equilibrio è richiesto per trenta anni di vita dell'Ente, l'indicatore da prendere in considerazione potrebbe essere l'anno di azzeramento del patrimonio; in tal caso la sostenibilità di un Ente sussiste fintanto che il patrimonio non si azzeri.

Qualora si voglia adottare un indicatore che anticipi prudenzialmente il momento di "deficit", sempre utilizzando il patrimonio a fine anno, potrebbe essere presa a riferimento la riserva legale di cui all'art. 5 del D.M. 29 novembre 2007; in tal caso la sostenibilità di un Ente sussiste fintanto che il patrimonio è almeno pari alla riserva legale.

Non si ritiene opportuna invece l'adozione di altri indicatori (es. saldo previdenziale, saldo totale), tecnicamente significativi solo nel breve periodo e quindi non idonei a rilevare effettivamente il grado di sostenibilità di un Ente nel lungo periodo; inoltre possono risultare, per vari motivi (composizione della popolazione per età, aumenti progressivi dell'aliquota contributiva ...), negativi per un solo anno o per un numero limitato di anni.


Comunque, poiché il bilancio tecnico deve essere redatto per legge almeno ogni tre anni, se la tendenza accertata da un bilancio tecnico (in cui ad esempio il patrimonio si esaurisce poco dopo il trentesimo anno di valutazione) viene confermata anche nel bilancio successivo, emergerà necessariamente una situazione tecnico-finanziaria insostenibile (azzeramento del patrimonio prima dei trenta anni), con conseguente necessità di un tempestivo intervento correttivo (eventualmente imposto dai ministeri vigilanti).

È da sottolineare che, ai fini della stabilità dei trenta anni, considerando la storia previdenziale e l'attuale situazione tecnico-finanziaria degli Enti di cui al d.lgs. 509/94, l'adozione di indicatori con significato congruo solo nel breve periodo, per quanto più prudenziali, implicherebbe che quasi tutti i predetti Enti potrebbero trovarsi in situazione critica; ciò imporrebbe l'intervento del Ministero con provvedimenti di riequilibrio della gestione che potrebbero risultare troppo drastici, quando invece è ancora disponibile un lasso di tempo più che sufficiente affinché un intervento correttivo ben modulato espliciti pienamente i propri effetti.


(Dott. Alessandra Morgante)


(Dott. Micaela Gelera)


(Dott. Tiziana Tafaro)


(Dott. Antonella Rocco)